

che hanno chiesto di essere posti in congedo e a cui è stato negato il premio della cassa sottufficiali;

se verrà istituita una commissione d'inchiesta che chiarisca i motivi per cui una struttura di previdenza, anche se a gestione del ministero della difesa, fallisce con relativo sperpero di pubblico danaro versato nel tempo dai contribuenti;

se intenda ottenere dal capo di stato maggiore dell'esercito un quadro riassuntivo dei prestiti elargiti dalla cassa ufficiali prima e sottufficiali poi che sono tuttora in pendenza con i relativi insoluti. (3-04245)

CAROTTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

la strada statale n. 4 Salaria, in particolare nel tratto Rieti-Roma, è del tutto inadeguata a sostenere l'intenso volume di traffico tra i due capoluoghi;

detta strada è, con intollerabile frequenza, teatro di incidenti gravi con morti e feriti;

con nota n. 2783 dell'8 aprile 1997 a firma dell'amministratore, è stato autorizzato il compartimento Anas di Roma, anche avvalendosi di collaboratori esterni, mediante appalti di servizio, alla progettazione dei seguenti lavori:

1) realizzazione di uno svincolo con la strada statale 313 presso Passo Corese, con una spesa presunta di circa 3 miliardi di lire;

2) realizzazione della corsia di arripicamento tra Osteria Nuova (km 53+400) e Ornaro (km 63+400), con una spesa presunta di 3 miliardi di lire;

3) realizzazione di rampe di collegamento della strada statale 4/Dir con il nodo di scambio di Passo Corese, per un importo presunto di 1,5 miliardi di lire;

a distanza di quasi due anni e mezzo nessuno dei lavori citati è stato non solo realizzato, ma nemmeno avviato -:

quali siano i motivi di tale ritardo e se non ritenga di assumere con ogni possibile urgenza le iniziative di competenza affinché vengano finalmente realizzate le tre opere autorizzate che, tra l'altro, costituiscono solo un primo e certamente non sufficiente intervento per rendere la strada statale 4 Salaria più scorrevole e meno pericolosa. (3-04246)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

IV Commissione

**RUFFINO, DEDONI, RUZZANTE e
CHIAVACCI.** - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il 9 settembre 1999 presso il reparto oncologico della Asl 8 di Cagliari, Salvatore Vacca, 23 anni, militare da tre, arruolato presso il 151° reggimento fanteria « Sassari », è morto a causa di una leucemia linfoblastica acuta;

il caporal maggiore Salvatore Vacca dal 18 novembre 1998 al 15 aprile 1999 aveva partecipato alla missione di pace in Bosnia -:

se la malattia riscontrata possa in qualche modo essere collegata all'uso dei proiettili all'uranio in dotazione agli aerei e utilizzati in Bosnia, in Kosovo e in Iraq, se non si ritenga opportuno avviare accertamenti per prevenire ed eventualmente escludere qualsiasi collegamento con la possibile esposizione alle radiazioni nei paesi dove questi proiettili all'uranio sono stati utilizzati e il verificarsi del numero di malformazioni neonatali e di leucemia.

(5-06659)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano del Trentino Alto Adige, *L'Adige*, di data 11 e 12 agosto 1999 ripor-

tava con grande risalto sotto la dizione « il caso » la questione relativa al capitano della guardia di finanza, Diego Salvatore, capitano della prima compagnia del gruppo Trento della guardia di finanza di Trento. Questi sarebbe stato trasferito d'ufficio dopo 14 anni di servizio e di presenza in Trentino con destinazione Napoli. Secondo il quotidiano la stessa procura della Repubblica di Trento, con la quale il capitano strettamente collaborava in alcune delle maggiori inchieste condotte dalla procura, si sarebbe interessata per ottenere quantomeno una proroga del trasferimento d'ufficio al fine di permettere una conclusione delle indagini in corso ma tutto ciò invano;

in conseguenza di questa situazione il capitano Diego Salvatore si sarebbe dimesso abbandonando, come detto, dopo 14 anni di servizio, le Fiamme Gialle e ciò per « ragioni personali ». Lo stesso giornale narra che la professionalità del capitano Diego Salvatore non sarà dispersa dato che assumerà servizio presso un'azienda privata con funzione di gestione del settore fiscale della medesima;

il comandante della guardia di finanza della zona Trentino Alto Adige, generale Luigi Negro, a sua volta ha precisato, sempre alla stampa, che il trasferimento rientra in una normale routine, prevedendo il regolamento che dopo 5 anni di comando si debba cambiare incarico. Inoltre il generale Luigi Negro precisa che essendo il capitano una persona stimata non solo dai collaboratori ma anche dai superiori, hanno tentato di « dargli una mano » ma che il comando ha ritenuto necessaria la presenza del capitano Diego Salvatore altrove e più precisamente a Napoli;

assume le doverose informazioni, quale sia la Sua opinione in merito -:

per quale motivo non si sia permesso la permanenza alla prima compagnia del gruppo Trento della guardia di finanza di Trento del capitano Diego Salvatore per il tempo quantomeno necessario per l'espletamento delle delicate indagini a cui era

impegnato in collaborazione con la procura della Repubblica come risulta essere usuale in tali fattispecie;

se risulti essere applicata con assoluta tempestività la norma regolamentare che prevede la rotazione con cambio d'incarico per le posizioni di comando nella guardia di finanza, protratesi continuativamente per cinque anni. (5-06650)

GERARDINI, ZAGATTI, VIGNI e BANDOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

il 30 luglio 1998 il Ministro dell'ambiente, senatore Edo Ronchi in commissione ambiente della Camera dei deputati, dichiarava che per le attività di recupero dei rifiuti pericolosi sottoposte a procedura semplificata era stato elaborato uno specifico decreto interministeriale trasmesso alla Commissione dell'Unione europea ed attualmente all'esame del Comitato ex-articolo 18 della direttiva 91/156/CEE, che aveva espresso alcune riserve su alcuni punti del decreto medesimo, tra i quali la mancata indicazione delle quantità dei rifiuti che possono essere recuperati nei singoli impianti con procedura semplificata;

inoltre affermava nella stessa seduta che erano emersi alcuni problemi interpretativi che si intendevano affrontare e risolvere in tempi brevi con un apposito intervento di modifica ed integrazione del decreto suddetto, per cui gli uffici del ministero dell'ambiente erano già al lavoro in collaborazione con le altre amministrazioni interessate;

sempre nella stessa occasione il Ministro dell'ambiente evidenziava che un altro profilo emerso in questa fase di prima applicazione del decreto riguardava la disciplina cui devono essere sottoposti gli scarti di lavorazione che possiedono fin dall'origine le caratteristiche di materie prime secondarie senza la necessità di al-

cuna specifica ulteriore operazione di trattamento e/o recupero. Il problema era stato peraltro recentemente sollevato anche dalle regioni con proprio atto di indirizzo e coordinamento, ma lo stesso non poteva essere risolto in via interpretativa;

inoltre il Ministro dell'ambiente dichiarava che era emersa l'esigenza di rivedere la disciplina del test di cessione previsto per tutte le forme di « recupero diretto », esigenza rappresentata anche dall'Istituto superiore di sanità che aveva già indicato le linee di intervento correttivo da seguire e che, a tal proposito, gli uffici del ministero dell'ambiente, stavano valutando l'opportunità di apportare alcune correzioni ed integrazioni alle norme tecniche che disciplinano l'applicazione delle procedure semplificate alle attività di recupero energetico delle biomasse;

il Ministro dell'ambiente sottolineava infine che non era vero che la produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuti), non sarebbe stata resa possibile dalla mancata indicazione, per mero errore materiale, dei codici CER dei rifiuti urbani utilizzabili a tal fine e che non vi erano difficoltà per la realizzazione di impianti di produzione di CDR, sottolineando che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce un procedimento amministrativo ben più snello di quello previsto all'articolo 27 dello stesso;

la Commissione europea ha emesso un parere motivato, con data 14 luglio 1999, per non conformità della legislazione italiana sui rifiuti alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, articolo 11 e alla direttiva 91/689/CEE, articolo 3, concernente le procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi;

era stata annunciata la definizione di alcuni accordi di programma, previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per flussi prioritari di rifiuti come: i pneumatici, gli inerti, gli elettrodomestici... eccetera;

le regioni hanno usufruito di una proroga di un anno rispetto ai termini

previsti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 per l'approvazione o adeguamento dei piani vigenti;

gli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevedevano l'istituzione di due Consorzi nazionali rispettivamente, per la raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene che alla data attuale non hanno ancora una loro piena operatività;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevedeva l'emanazione di decreti interministeriali relativi allo smaltimento dei rifiuti sanitari, alla bonifica dei siti inquinati, alla definizione di norme tecniche e alla individuazione dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento, di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'Allegato B dello stesso, per lo smaltimento in disciplina dal 1° gennaio 2000 -;

quali siano i tempi occorrenti per l'emanazione di un decreto interministeriale per regolamentare le procedure semplificate di recupero dei rifiuti pericolosi, anche alla luce del parere motivato del 14 luglio 1999 della Commissione Unione europea;

quali siano i tempi occorrenti per l'emanazione da parte del ministero dell'ambiente del provvedimento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il quale sono emersi, alcuni problemi interpretativi ed applicativi che si intendevano affrontare e risolvere in tempi brevi, come affermato dallo stesso Ministro dell'ambiente;

se l'esigenza di rivedere la disciplina del test di cessione previsto per tutte le forme di « recupero diretto » dei rifiuti in ambiente non confinato e l'opportunità di apportare alcune correzioni ed integrazioni alle norme tecniche che disciplinano l'applicazione delle procedure semplificate alle attività di recupero energetico delle biomasse, non renda necessario agire con assoluta urgenza emanando le integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

quale sia lo stato di attuazione della realizzazione di impianti e di produzione di CDR e i quantitativi attualmente utilizzati ai fini del recupero energetico;

quale sia lo stato di attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

quante regioni abbiano provveduto all'aggiornamento o alla approvazione dei nuovi piani regionali per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, considerata la scadenza prevista del marzo 1999;

quali siano i motivi che impediscono la piena operatività dei consorzi di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

quali siano i tempi necessari per l'emanazione dei decreti attuativi relativi allo smaltimento dei rifiuti sanitari, della bonifica dei siti inquinati e della definizione delle norme tecniche per l'utilizzo delle discariche dal 1° gennaio 2000.

(5-06651)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

1) la distillerie Trentine Sas con sede in Mezzocorona (Tn) località Pineta, 9 da molti anni opera nel settore di distilleria per la produzione di alcol. Il titolare della ditta è il signor Cesare Andreis;

2) la ditta operava fino al 1998 in Mezzolombardo (Tn) nelle vicinanze dell'ospedale civile. Anche al fine di favorire la comunità di tale paese e di liberare l'ospedale dagli inevitabili disagi per i rumori e gli odori derivanti dalla lavorazione, l'azienda veniva trasferita in Mezzocorona presso il dismesso opificio Val d'Adige che la ricorrente, con evidente impegno finanziario, acquistava;

3) per la ristrutturazione del predetto opificio e per predisporre moderne strutture per migliorare la produzione, l'azienda ha assunto notevoli impegni economici;

4) nelle ore notturne tra il 24 e il 25 giugno 1999 ignota organizzazione criminale con impiego di attrezzature, automezzi, manovalanza ha estratto dai serbatoi dell'azienda un notevole quantitativo di grappa per trasferirlo mediante una tubazione di circa duecento metri nella vicina campagna ove venivano anche abbattute alcune decine di piante per creare uno spazio di manovra agli automezzi;

5) la società subiva un ammanco di litri anidri 66.694 di grappa, in parte per asportazione con gli automezzi dei ladri, in parte per dispersione al suolo. L'ammanco della grappa corrisponde circa al 50 per cento della produzione annua dell'azienda per la campagna 1998/1999;

6) per il fatto in questione sono in corso le indagini da parte della procura di tribunale di Trento nonché di quello del tribunale di Foggia;

7) un automezzo carico di grappa è stato sequestrato in Cerignola (Fg) e dopo attente indagini ed analisi è stato stabilito che si tratta della grappa sottratta ad Andreis, proprietario della distillerie Trentine. In particolare sono 360 ettolitri di prodotto, già restituiti al signor Andreis.

8) con avviso di pagamento indicato in epigrafe l'Utf di Trento ha invitato le distillerie Trentine Sas a pagare lire 833.408.224 quale accisa su litri 66.694 di grappa oggetto di furto, assumendo che l'importo si è reso esigibile in forza dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504. Ora, dopo il recupero dei 360 ettolitri di grappa e la restituzione alla ditta distillerie Trentine Sas, la cartella di pagamento dovrà essere rivista;

9) contro tale avviso di pagamento la distillerie Trentine Sas ha proposto ricorso al fine di ottenere la revoca e l'annullamento. A tal fine sono state avanzate alcune motivazioni e considerazioni ed in particolare il fatto che la materia dell'accisa è stata *ex novo* regolamentata dalla normativa di cui al testo unico introdotto con il decreto legislativo del 26 ottobre

1995 n. 504, il cui articolo 68 ha abrogato ogni precedente normativa incompatibile con quanto contemplato nello stesso testo unico. L'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che è concesso l'abbuono dell'imposta nel caso di perdita del prodotto quando ciò sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore a cui la norma equipara anche i fatti imputabili a terzi (come può essere il furto). Inoltre l'imposta è destinata a far carico al consumatore del prodotto, il presupposto della sua esigibilità è che lo stesso venga ceduto dal fabbricante ed esca dalla sua disponibilità per essere immesso nel consumo. A tal proposito, con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, all'articolo 1 è stato stabilito che si presumano ceduti, e quindi cessa la sospensione d'imposta, i beni che non si trovino più nei luoghi ove essi sono stati prodotti od introdotti e lo stesso articolo 1 al comma 2 lettera a) precisa che la presunzione non opera se i beni sono stati perduti o distrutti. Ed ancora l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, al comma 3, ribadisce e precisa che la presunzione di cui all'articolo 1 (ossia la cessione e comunque la messa in commercio) non è operativa nel caso di perdita dei beni dovuta « ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto » proprietario dei beni (ed appare evidente anche l'ipotesi del furto). Nel caso di specie non esiste alcuna prova che la grappa sia entrata nel circolo del consumo, parte del prodotto è andato disperso nella campagna ove i ladri caricavano la merce. Solo per il prodotto che è stato sequestrato ed è stata restituita alla ditta, la conseguente accisa sarà esigibile al momento della vendita -:

se non ritenga opportuna una sospensione del pagamento di cui all'avviso dell'Utl di Trento quantomeno fino a che non sarà chiusa l'indagine sia del giudice penale sia della stessa amministrazione, anche al fine di poter determinare l'esatto quantitativo di grappa sottratta, dispersa e sequestrata;

se non reputi di dover tener presente il fatto che l'ammanco subito dalla distillerie Trentine Sas costituisce una quota consistente della produzione annuale dell'azienda e ciò incide in misura gravissima sull'economia della società che tra l'altro ha appena affrontato un'ingente spesa per il trasferimento e ristrutturazione dell'azienda;

se non consideri che ragioni di giustizia ed equità impongono la concessione della invocata sospensiva sia al fine di impedire alla ditta irreparabili quanto ingiuste e dannose conseguenze, sia al fine di permettere di quantificare l'effettivo ammanco e dispersione del prodotto.

(5-06652)

BOVA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

nel mese di agosto la costa jonica meridionale è stata interessata da fenomeni di grave inquinamento marino costituito da residui vegetali, buste di plastica e immondizie varie la cui origine è rimasta sconosciuta, ma i cui effetti sul turismo locale sono stati devastanti;

il programma estivo di pattugliamento ed intervento per la rimozione di sostanze inquinanti delle acque del mare ad opera dell'unità Castalia-Ecolmar, predisposto dal ministero dell'ambiente, non prevede la copertura della costa calabrese compresa tra Capo d'Armi e Catanzaro Marina;

incomprensibilmente si tratta, insieme con una parte del golfo di Taranto, dell'unica eccezione su tutta l'estensione delle coste nazionali;

la zona jonica-reggina, meta nel periodo estivo di centinaia di migliaia di turisti, rappresenta l'80 per cento dei posti letto e del movimento turistico della provincia di Reggio Calabria;

a Roccella Jonica è localizzato un porto turistico peschereccio di IV categoria (500 posti barca) recentemente elevato a

circoscrizione Marittima che potrebbe servire da punto di appoggio per le operazioni di pattugliamento della costa -:

quali iniziative intenda assumere per:

risalire alle cause che hanno determinato il forte inquinamento del mare nella costa jonica meridionale e per perseguire gli eventuali responsabili;

contemplare, nel programma di pattugliamento ed intervento per la rimozione delle sostanze inquinanti, l'inserimento della zona jonica meridionale finora inspiegabilmente esclusa;

inserire il comprensorio jonico nel piano annuale che il ministero dell'ambiente predispone per la pulizia dei fondali marini. (5-06653)

OLIVIERI. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

il lago delle Malghette è un lago alpino in provincia di Trento, il più grande ed interessante di tutto il gruppo della Presanella, posto a 1891 metri sul livello del mare è interamente insediato nella tonalite e deve la sua origine all'escavazione glaciale sul fondo di un circo di valle;

il principale immissario del lago defluisce da alcuni laghi di circo che si trovano superiormente. L'emissario forma poi il torrente Melendrio, affluente del Noce. Ha una superficie di 95.400 metri quadri, lunghezza 470 metri, larghezza 292 metri, profondità massima 10.5 metri e profondità media 5 metri la fauna planctonica è discretamente ricca così pure la popolazione ittica;

il lago in questione è interessato da opere di presa dell'acquedotto per l'alimentazione della rete potabile di Campo Carlo Magno in comune di Pinzolo (Tn) e per l'acquedotto di Folgarida in comune di Dimaro (Tn);

sulla riva del lago è posto il rifugio alpino « Malghette » che è aperto in estate;

la zona in oggetto è meta di numerosi turisti, anche per il facile da Madonna di Campidoglio;

nei pressi del lago si trova anche malga Viga a 1800 metri sul livello del mare, in località Piano nel comune di Commezzadura (Tn);

la realizzazione dell'acquedotto era stata subordinata a precise interdizioni dettate dall'autorità sanitaria della provincia autonoma di Trento ed aventi come scopo la protezione da inquinamenti ed altri danni degli immissari nel lago, del bacino stesso nonché dell'emissario. Per tale motivo è stato proibito l'accesso di uomini ed animali al corpo d'acqua considerato e alle sue adiacenze;

l'ufficio medico del dipartimento socio-sanitario della provincia autonoma di Trento, a seguito di sopralluogo, ha evidenziato la presenza di situazioni non compatibili con l'utilizzo a fini idropotabili. Tale ufficio ha steso la relazione n. 833/1.15.14/87 d.d. 16 settembre 1987 nella quale si esprimeva nel senso di ritenere indispensabile la realizzazione di opere o accorgimenti per impedire l'avvicinamento al lago di persone o animali al fine di evitare azioni dirette sull'acqua. Il medico provinciale ha ritenuto si dovesse proibire mediante idonei interventi e provvedimenti amministrativi: a) il movimento con imbarcazioni, gli sport acquatici e la balneazione, b) vivai per pesci, la presenza di palmipedi od altri uccelli acquatici, c) la pesca con pastura, d) il traffico pedonale in prossimità delle sponde, e) l'abbeveramento del bestiame o il guado dello stesso anche nei corpi d'acqua superficiali attinenti il bacino di alimentazione. Il medico provinciale affermava inoltre che deve essere interdetto l'accesso dal sentiero verso il lago sia mediante idonei sbarramenti (recinzioni, staccionate e/o cespugli o siepi muniti di spine) che mediante l'emanazione di apposita ordinanza. Egli riteneva ammissibili l'esercizio della pesca, regolato secondo esigenze di economia delle acque, (tuttavia senza pastura) e l'esercizio della caccia nella fascia di sponda protetta che

possono contribuire alla conservazione dell'equilibrio biologico;

in premessa il medico provinciale documentava con estrema precisione la storia dell'acquedotto, i provvedimenti prescritti ed in diverse occasioni disattesi o solo parzialmente rispettati;

il sindaco di Pinzolo con ordinanza n. 2202 del 19 aprile 1988 concernente provvedimenti da attuare al lago Malghette per la tutela dell'acqua utilizzata per gli acquedotti di Campo Carlo Magno e Folgarida, ha ordinato: 1) gli escursionisti che intendono procedere oltre il lago dovranno utilizzare il sentiero che corre in sinistra orografica in prossimità della malga Piano di Commezzadura, 2) è vietato l'accesso alle sponde del lago, 3) è vietata la pesca, 4) è vietato l'uso di imbarcazioni e l'esercizio di sport acquatici, 5) è vietata la balneazione, 6) è vietato il pascolo di bestiame o l'abbeveramento dello stesso in tutto il bacino di alimentazione, 7) è vietata l'immissione di animali, palmipedi, pesci, in prossimità del lago, 8) l'inosservanza della presente sarà punita a norma di legge, 9) i custodi forestali, i guardapesca, i vigili urbani e i funzionari preposti ai vari servizi provinciali sono incaricati di far rispettare il presente atto;

nelle vicinanze del lago il comune di Pinzolo, ha posto dei cartelli, come indicato dal medico provinciale, che informano in lingua italiana, tedesca ed inglese che il lago è riserva idro-potabile per i due acquedotti e con simboli e scrittura in lingua italiana, riassume i divieti esposti nell'ordinanza;

in più occasioni tali divieti sono stati infranti;

l'Associazione sportiva pescatori Solandri, con sede in Malè (Tn) ha presentato un ricorso al tribunale regionale di giustizia amministrativa, in data 19 giugno 1988, contro il comune di Pinzolo, per l'annullamento, previa sospensione dell'ordinanza sindacale n. 2202 dd. 19 aprile 1988, che prevedeva il divieto di pesca;

questa associazione è titolare di concessione del diritto di pesca nell'area omogenea della Valle di Sole, nella quale è ricompreso il lago delle Malghette, appartenente al bacino idrografico Melendri-Noce. L'associazione ha continuato a tutt'oggi a pagare alla provincia autonoma di Trento il canone di concessione;

con lettera dd. 15 luglio 1988, il medico provinciale, inviata ai sindaci di Pinzolo e Dimaro, avente oggetto l'ordinanza a tutela del Lago Malghette, afferma che il provvedimento di vietare la pesca sulle rive del bacino doveva essere adottato di concerto con gli altri che erano stati indicati. Riguardo la pesca, il medico ha espresso il proprio parere ritenendo che il divieto di pesca poteva distinguere quella parte della metà lago in vicinanza dell'emissario in cui la pesca, ma anche altre attività, dovevano essere vietate, dalla parte del lago in vicinanza dell'immissario in cui si poteva ammettere la pesca unicamente con esche artificiali senza pastura;

il tribunale regionale di giustizia amministrativa con sentenza d.d. 18 settembre 1989 respinse il ricorso presentato dall'Associazione sopra menzionata. Nella sentenza si afferma che l'ordinanza del sindaco di Pinzolo non si basa solo sulla relazione del medico provinciale, sopra illustrata, ma anche sul verbale dd. 19 aprile 1988 dell'ufficiale sanitario, nel quale si afferma che i provvedimenti per tutelare la potabilità del lago Malghette sono tra gli altri: vietare pesca, balneazione, uso di barche, pascolo. « Il sindaco », si legge nella sentenza, « non poteva che emanare il provvedimento impugnato riservandosi, semmai, e con atto successivo, la regolamentazione della pesca come indicato nella relazione del medico provinciale —:

se non reputi che il lago delle Malghette essendo riserva idro-potabile degli acquedotti di Campo Carlo Magno in comune di Pinzolo e di Folgarida in comune di Dimaro, sia da considerarsi area estremamente delicata e da proteggere;

se non ritenga che le numerose infrazioni alle disposizioni stabilite per uo-

mini e animali nella zona del lago, possano compromettere la qualità dell'acqua;

se non convenga riguardo la possibilità di consentire la pesca nel lago delle Malghette, alla luce del fatto che, il medico provinciale nella propria relazione 833/1.15.14/87 d.d. 16 settembre 1987 riteneva ammissibili l'esercizio della pesca, regolato secondo esigenze di economia delle acque, (tuttavia senza pastura) e l'esercizio della caccia nella fascia di sponda protetta che possono contribuire alla conservazione dell'equilibrio biologico;

se non ritenga interessante a tal proposito anche la lettera dd. 15 luglio 1988 del medico provinciale, nella quale afferma che il provvedimento di vietare la pesca sulle rive del bacino doveva essere adottato di concerto con gli altri che erano stati indicati. Riguardo la pesca, il medico ha espresso il proprio parere ritenendo che il divieto di pesca poteva distinguere quella parte della metà lago in vicinanza dell'emissario in cui la pesca, ma anche altre attività, dovevano essere vietate, dalla parte del lago in vicinanza dell'immissario in cui si poteva ammettere la pesca unicamente con esche artificiali senza pastura;

se non convenga che la pratica della pesca, attuata con le dovute regole, possa giovare alla salute del lago, essendo note la passione e la cura con le quali i pescatori dilettanti, curano e contribuiscono al mantenimento dell'integrità dell'ambiente naturale loro concesso. (5-06654)

OLIVIERI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

alla popolazione del comune di Sagron-Mis, piccolo centro in provincia di Trento, è attualmente preclusa, per motivi tecnici, la ricezione di tutti i programmi radiofonici di interesse locale e regionale;

facendosi carico delle continue sollecitazioni dei censiti, l'amministrazione comunale si è impegnata a cercare una soluzione che consenta almeno la ricezione

radiofonica di interesse locale, rappresentata da Radio Primiero, che ha testata giornalistica regolarmente registrata e riconosciuta dal servizio editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il problema è risolvibile mediante l'installazione ed attivazione di un ripetitore in località Col Molinai, dove già esiste un impianto provincia/Rai e questi ultimi due enti hanno espresso parere favorevole in tal senso;

il comune di Sagron-Mis si trova in uno stato di isolamento ed estrema perifericità, duecento circa sono gli abitanti ed è stato dichiarato zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 22 del 1983;

da molti anni l'amministrazione comunale di Sagron-Mis ha presentato domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione per installare il ripetitore di cui sopra, senza ottenere finora alcuna risposta -:

se non ritenga necessario concedere al più presto l'autorizzazione ad installare il ripetitore per la ricezione di programmi radiofonici di interesse locale, in modo da alleviare lo stato di isolamento del comune di Sagron-Mis in provincia di Trento, già penalizzato dalla sua estrema perifericità;

se non reputi che la richiesta dei cittadini di questo comune sia legittima e possa essere soddisfatta senza difficoltà vista anche la presenza di un impianto provincia/Rai nella località presso la quale verrebbe installato il ripetitore;

se non ritenga di intervenire sugli uffici preposti per fornire una risposta in senso positivo a questa richiesta formulata già da diversi anni e finora rimasta senza risposta. (5-06655)

OLIVIERI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

in data 9 giugno 1997 il signor Clementino Piol decedeva a Bangkok a seguito di un investimento ad opera di un autobus mentre soggiornava per motivi turistici in

quel paese; l'autista dell'autobus risulta essere stato condannato ad una lunga pena detentiva;

a tutt'oggi i familiari del Piol non hanno percepito alcun risarcimento del danno benché la responsabilità sia stata accertata in capo all'autista dell'autobus;

più volte i familiari di Clementino Piol hanno avuto modo di interloquire con l'ambasciata d'Italia in Bangkok in particolare con l'ambasciatore Mario Piersigilli, al fine di avere l'assistenza necessaria anche per azioni giudiziali per l'accertamento della liquidazione del risarcimento del danno; tutto ciò invano -;

che cosa intenda fare il Ministro degli affari esteri per assicurare una effettiva tutela dei nostri connazionali all'estero;

quali siano le iniziative che intende assumere per far ottenere ai familiari di Clementino Piol il risarcimento del danno a seguito del decesso avvenuto in Bangkok il 9 luglio 1997. (5-06656)

OLIVIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la società Nones SpA beneficiò di un fondo speciale per l'innovazione tecnologica a valere sulla legge n. 46 del 1982 ed erogato dal Ministero dell'industria giusto contratto n. 409 del 26 settembre 1985, Pos. 00514/0;

la suddetta società veniva ammessa nel giugno 1994 da parte del tribunale di Trento alla procedura di concordato preventivo con sentenza omologa del maggio 1995;

più volte il commissario giudiziale dottor Silvano Dalzocchio sollecitò il creditore ministero dell'industria a dar conto delle proprie ragioni creditorie, che a seguito delle scritture contabili della Nones aveva accertato in lire 346.604.898; il commissario giudiziale sollecitava il ministero per l'indicazione delle coordinate bancarie per il bonifico o l'indicazione delle coor-

dinate bancarie per il bonifico o l'indicazione di altre modalità di pagamento essendo nel contempo stati soddisfatti i creditori privilegiati ed i creditori chirografari;

le lettere di sollecito che portano la data del 12 dicembre 1997 sono state formulate con raccomandata con ricevuta di ritorno e risultano ritualmente ricevute -;

per quale motivo non si sia dato seguito agli adempimenti con il conseguente mancato introito per l'erario di circa 115 milioni (33 per cento del credito) e a concordato chiuso probabilmente a 138 milioni (40 per cento del credito);

quali siano le cause di tali ritardi addebitabili all'ufficio del ministero e quali siano i provvedimenti che si intende assumere per evitare il ripetersi di tali fenomeni che evidenziano un disinteresse, per non dir altro, nel recuperare credito dello Stato anche in presenza delle conosciute necessità di bilancio dello Stato. (5-06657)

DE CESARIS e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di giugno 1999, i sottoscritti interroganti hanno presentato atti di sindacato ispettivo (per esempio interrogazione n. 4-24562 del 23 giugno 1999) per segnalare il pericolo, segnalato dai genitori dei ragazzi portatori di *handicap* che frequentano il Cem (centro di rieducazione motoria) della Croce rossa di Via Ramazzini, 31 a Roma, che quest'anno non si sarebbero effettuati i soggiorni estivi;

veniva segnalato, inoltre, come la Croce rossa sia proprietaria di diversi centri estivi, per esempio a Jesolo, Marina di Massa e così via, percependo, inoltre, dalla regione, delle rette per la cura della salute dei ragazzi portatori di *handicap*;

la motivazione che veniva addotta per negare l'effettuazione dei soggiorni estivi, che solitamente si sono svolti tutti gli anni,

consisteva, a detta degli organi responsabili della Croce rossa, nella mancanza di fondi sufficienti;

tale circostanza veniva contestata dai genitori dei ragazzi che mettevano in luce anche numerose incongruenze sulla gestione dei fondi del Cem;

successivamente, ricevendo una delegazione dei genitori dei ragazzi che manifestavano sotto la sede della Croce rossa, il presidente della Cri assicurava che i centri estivi si sarebbero comunque tenuti e che sarebbero state impartite precise disposizioni agli organi competenti per assumere tutte le necessarie iniziative;

in realtà, invece, i centri estivi non si sono tenuti;

i ragazzi, per tutto i mesi di luglio e agosto sono rimasti nella sede di Via Ramazzini, che non è dotata neanche dell'impianto dell'aria condizionata;

durante il caldo più forte dell'estate, quindi, i ragazzi sono rimasti in condizioni del tutto disagiati, aggravate, come è naturale, dalle condizioni dei gravi *handicap* di cui sono portatori e ciò ha determinato, almeno in alcuni casi, l'insorgere di febbri e ulteriori malesseri;

non sono note le motivazioni, essendosi determinato un palleggiamento di responsabilità tra varie strutture della Cri, per le quali, malgrado le formali assicurazioni date dai vertici della Croce rossa, anche a mezzo stampa, i centri estivi non si sono svolti;

le denunce dei genitori, per quanto riguarda una anomala gestione delle risorse del Cem, hanno avuto conferma anche dai rilievi formulati dall'interno della struttura da funzionari che hanno evidenziato spese esorbitanti e non giustificate per una serie di capitoli di spesa;

sarebbe intollerabile che una gestione economica incongruente ed anomala, il gonfiamento di spese, il far ricadere sulla gestione del Cem anche spese sostenute da

altre strutture, sia stato fatto ricadere sui ragazzi portatori di *handicap*, aggravandone il disagio e le sofferenze -:

quali siano le motivazioni per le quali, malgrado le assicurazioni formali espresse dal presidente della Croce rossa, i centri estivi non si sono svolti;

quali iniziative intenda assumere per accertare eventuali responsabilità per il mancato svolgimento dei centri estivi e per l'eventuale aggravamento della situazione di disagio dei ragazzi durante i mesi estivi con una verifica delle patologie riscontrate in quel periodo dai ragazzi;

se non ritenga opportuno, a seguito delle denunce dei genitori dei ragazzi e dei rilievi avanzati da funzionari del suddetto servizio, effettuare una indagine amministrativa sul funzionamento del Cem, sul bilancio del medesimo, in particolare sulla gestione dei fondi a disposizione e per verificare se vi siano spese incontrollate ed esagerate ovvero vengano caricati sul servizio oneri afferenti ad altre strutture.

(5-06658)

TRANTINO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

l'Italia può contare su una sola esportazione alta e costante: la cultura; diffusori qualificati con incalcolabile ritorno d'immagine sono gli istituti italiani di cultura;

certa appare una permanente sottovalutazione del bene in oggetto -:

se sia compatibile con il buon funzionamento degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, mantenere il personale men che dimezzato (131 su 265; 30 per cento a Roma, 90 all'estero: in media, uno per istituto);

se sia ragionevole il perdurare dell'assenza di concorsi di accesso dall'entrata in vigore della legge (1991-1992);

se sia noto che il personale essenziale per i compiti primari è personale a contratto, assunto per concorso secondo la legge locale, ma retribuito secondo il trat-

tamento imposto dal MAE, di gran lunga inferiore a quello riconosciuto ai contrattisti di Ambasciate e Consolati;

se sia funzionale la mancata previsione di un'unità amministrativo-contabile, indispensabile per i compiti d'istituto;

se non ritenga gratificante accreditare gli addetti come addetti culturali e riconoscere il direttore come consigliere culturale;

se non consideri utile alla trasparenza abolire la figura del direttore « di chiara fama » (articolo 14, comma 6) per sostituirlo con l'« esperto », così acquisendo soggetti a requisiti certi e non soggetti vari (a volte, noti solo per autorevoli sponsor);

se non sia opportuno prevedere due fasce (A e B), e utilizzare i « raggruppamenti d'area », mai attuati sebbene la disciplina dell'articolo 8 del Reg. n. 392 del 1995;

se valuti l'opportunità e l'urgenza di porre mano alla revisione della Commissione Nazionale della cultura italiana all'estero (articoli 4 e 5), oggi inutile carrozzone, anche per l'esclusione non lodevole dei membri qualificati dell'area di promozione culturale (Apc);

se non concordi, infine, di rimediare allo stato d'incertezza anche giuridica degli istituti considerandoli per legge « organi del ministero degli affari esteri, preposti alla diffusione della cultura italiana nel mondo ». (5-06660)

CONTENTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige si stanno registrando prese di posizione di varia natura in merito all'ipotesi di costruzione di un'autostrada che colleghi Venezia a Monaco di Baviera, in Germania;

tale arteria viaria, se realizzata, consentirebbe un notevole incremento dei

transiti tra Italia e Germania e assicurerebbe importanti possibilità di sviluppo per il Nord-Est;

inoltre, in seguito al completamento del tratto dell'« A28 » tra Portogruaro e Conegliano Veneto, l'autostrada internazionale Alemagna costituirebbe un'infrastruttura strategica per l'economia del territorio interessato —:

se e, in caso positivo, in quale modo intenda attivarsi per la realizzazione dell'autostrada internazionale Alemagna tra Venezia e Monaco di Baviera;

se ritenga di fornire una valutazione circa le prospettive di crescita economica sulla zona interessata dall'autostrada;

se reputi che Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige meritino una maggiore attenzione nell'elaborazione di simili progetti di sviluppo, soprattutto in considerazione delle rilevanti potenzialità economiche di queste regioni. (5-06661)

SIMEONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, sia direttamente sia a seguito di mirate segnalazioni e denunce, ha avuto modo di constatare come sulle spiagge italiane sia invalso, da parte di bambini ed adolescenti, l'uso di giocattoli che, sebbene spacciati per innocui fucili e pistole ad acqua, costituiscono in realtà un autentico pericolo per la salute pubblica in considerazione della sconcertante potenza di emissione del getto d'acqua —:

se il Governo sia consapevole della potenziale pericolosità della tipologia di giocattoli descritta in premessa;

quali iniziative intenda assumere e quali atti ritenga di dover porre tempestivamente in essere al fine di disporre il sequestro e di vietarne la vendita su tutto il territorio nazionale. (5-06662)

SIMEONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 21 dicembre 1998 è stata innovata la disciplina della cosiddetta revisione degli autoveicoli, relativa alla serie di controlli periodici cui questi ultimi debbono essere sottoposti per accertarne l'efficienza e la funzionalità ai fini della sicurezza;

il richiamato provvedimento ha, in particolare, ridotto i tempi intercorrenti tra gli interventi di revisione obbligatoria; ha altresì sancito che entro il 1999 siano sottoposte a revisione numerose tipologie di autoveicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1995, stabilendo che le relative operazioni siano effettuate entro il mese di rilascio della carta di circolazione in caso di prima revisione ed entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione negli altri casi;

dalle citate disposizioni è scaturito l'obbligo in capo ad un elevatissimo numero di proprietari di autoveicoli di procedere a revisione entro l'anno in corso;

l'interrogante ha avuto modo di constatare l'insufficiente informazione fornita agli automobilisti sulle nuove disposizioni; ne è derivato che, senza differenze tra le varie parti del Paese, una consistente parte dei proprietari di autoveicoli si è venuta a trovare in condizioni di irregolarità dovute non a deliberata volontà di violare la norma ma, lo si ribadisce, alla carente informazione sui contenuti della medesima;

si tratta di un caso nel quale lo stesso principio dell'*ignorantia legis non excusat* non può essere invocato a sostegno di un orientamento sanzionatorio che non avrebbe un oggettivo riscontro a fronte di una situazione in cui il cittadino è bersagliato quotidianamente da una miriade di leggi, leggine e provvedimenti dei quali diventa difficoltoso acquisire cognizione, con conseguenze anche gravi, soprattutto quando si tratti di disposizioni che preve-

dono obblighi ai quali il destinatario è tenuto ad adempiere direttamente entro scadenze ravvicinate nel tempo —:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire agli utenti interessati una capillare e diretta informazione sulle nuove disposizioni in materia di revisione degli autoveicoli;

in particolare, se intenda sollecitare gli uffici competenti a comunicare con congruo anticipo, tramite lettera, a tutti i proprietari degli autoveicoli soggetti a revisione il termine entro il quale gli stessi sono tenuti ad effettuare le relative operazioni;

se ritenga opportuno prorogare di sei mesi il termine previsto dal decreto ministeriale richiamato in premessa, annullando nel contempo eventuali sanzioni che fossero state comminate agli automobilisti che non avessero adempiuto gli obblighi previsti;

se intenda adottare, nell'ambito della sua competenza, atti e provvedimenti necessari ad assicurare con regolarità, anche per gli anni futuri, la tempestiva, diretta comunicazione ai proprietari dell'approssimarsi della scadenza dei termini per la revisione degli autoveicoli. (5-06663)

ROMANO CARRATELLI e MOLINARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza n. 1551/94 datata 22 novembre 1993, del Tar del Lazio (sezione prima *bis*) ha consentito la ricostruzione di carriera per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento che in virtù di tale provvedimento hanno maturato anzianità di grado per scavalcare pari grado del ruolo normale unico e del ruolo speciale unico;

il Consiglio di Stato con parere n. 286/96 e il Tar Puglia con sentenza n. 505/97 hanno sostenuto che l'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 avrebbe introdotto a regime un nuovo meccanismo di avanzamento per gli ufficiali dell'*ex* complemento, prevedendo la promozione degli

stessi con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla promozione dei pari grado dei ruoli speciali o normali con uguale o maggiore anzianità nel grado, realizzandosi in tal modo una sostanziale perequazione rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo comunque garantiti nella priorità del ruolo anche per il caso di scavalramento, in virtù del disposto di cui all'articolo 24, quarto comma, della legge n. 224 del 1986;

tali anzianità di grado hanno avuto ripercussioni anche relativamente alle funzioni ed agli incarichi per cui ufficiali avviati alle armi anche anni dopo i pari grado del ruolo normale e del ruolo speciale unico o che per anni avevano militato in gradi inferiori ad un tratto si sono ritrovati più anziani e quindi comandanti degli stessi ufficiali alle cui dipendenze prestavano servizio —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di eliminare sul piano normativo tali sperequazioni negli avanzamenti di carriera determinate da interpretazioni giuridiche e giurisprudenziali che alla fine comportano una negativa ricaduta per l'istituzione militare e anche per gli interessati. (5-06664)

BIRICOTTI, MUSSI, GIARDIELLO, DUCA, DE PICCOLI e ATTILI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel tardo pomeriggio di domenica 12 settembre 1999 navigava nel porto di Piombino, proveniente da Portoferraio, con un carico di oltre 600 passeggeri, la nave traghetto *Moby Blu*, appartenente alla flotta della compagnia di navigazione Navarma, proprietaria delle *Moby*, fra cui la *Moby Prince* su cui avvenne, nel 1991, la tragedia di Livorno;

mentre la nave stava per entrare nel porto di Piombino, all'improvviso, con un impressionante boato, è esploso il cilindro di uno dei due motori, la sala macchine è stata invasa dal fumo e dall'olio bollente ed

il traghetto, per alcuni minuti, è andato alla deriva fermandosi a cento metri dalla scogliera;

il soccorso è arrivato dalla nave *Gi-raglia*, anch'essa di Navarma, in partenza per Portoferraio e, successivamente, dai rimorchiatori e dalla motovedetta della capitaneria di porto;

solo fortuite coincidenze, fra cui le buone condizioni del mare, insieme con alcune manovre del comandante e dell'equipaggio, hanno evitato un pericolo gravissimo, impedendo che l'incidente mettesse a repentaglio la vita dei 600 passeggeri del traghetto che hanno vissuto terribili momenti di paura;

sull'incidente, che poteva avere conseguenze terribili e sul quale non è opportuno minimizzare, è stata aperta un'inchiesta giudiziaria —:

se non intenda accertare, anche tramite il comando delle capitanerie di porto, le responsabilità sulla verifica dello stato della nave e sulle sue condizioni di sicurezza, in generale ed al momento della partenza;

se non ritenga opportuno predisporre iniziative di controllo e verifica puntuale su tutte le navi in navigazione, richiedendo, fra l'altro, i risultati dell'attività finora svolta dal Rina;

se non intenda rendere effettuale un regime sanzionatorio rigoroso che impedisca la navigazione a tutte le navi che non garantiscono piene condizioni di sicurezza. (5-06665)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MESSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se corrisponda al vero, come pubblicato su *Italia Oggi* del 26 agosto 1999, che